

STATUTO

ART. 1

E' costituita l'Associazione "Pellegrini Per Sempre sulla via di Santiago e su tutti gli altri cammini" in sigla "Pellegrini Per Sempre".

ART. 2

L'Associazione non ha fini di lucro ed è apolitica.

Essa ha per finalità

- la promozione di iniziative dirette a sensibilizzare cittadini e istituzioni per la tutela del patrimonio culturale riguardante gli antichi itinerari dei pellegrinaggi medievali;
- ripristinare antichi itinerari europei verso le mete dei pellegrinaggi;
- promuovere luoghi di accoglienza e sostenere l'ospitalità dei pellegrini;
- promuovere la conoscenza e il culto verso San Giacomo il Maggiore;
- favorire la formazione dei propri soci in ordine agli scopi dell'Associazione e far conoscere detti scopi alla cittadinanza;
- promuovere, attraverso la gestione del forum Pellegrini per Sempre, la pratica del pellegrinaggio a piedi, attraverso la ricerca, divulgazione e condivisione di esperienze dei pellegrini;
- promuovere attività socio-culturali destinate al confronto e all'arricchimento dei cittadini in relazione agli scopi associativi;
- promuovere e adottare iniziative culturali per superare ogni tipo di cultura dell'emarginazione e per rafforzare i valori di convivenza civile e solidarietà umana redigere e pubblicare, a proprie spese o avvalendosi di editori, guide, opuscoli, periodici o altro materiale divulgativo inerente agli scopi e fini sociali;
- favorire e promuovere sia la ricerca storica delle tracce e testimonianze legate agli itinerari, sia l'organizzazione di incontri, dibattiti, mostre ed attività didattiche e culturali sui temi inerenti agli scopi e fini sociali;
- instaurare rapporti di fratellanza e collaborazione con ogni altro ente, comunità ed associazione affine, in ordine al raggiungimento degli scopi e fini sociali.

ART. 3

Il forum "Pellegrini per Sempre", oltre a quanto indicato all'art. 2, punto 6, potrà essere utilizzato quale collegamento tra tutti gli iscritti ed inoltre potrà pubblicare on line guide o altro materiale informativo utile agli scopi associativi.

ART. 4

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali.

I soci hanno poteri e responsabilità sociali, costituiscono le assemblee dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo.

L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda, anche verbale, da parte del Consiglio Direttivo la cui decisione è insindacabile e contro la quale non è ammesso appello.

Ogni socio può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non dà luogo alla

restituzione delle quote versate. Ogni prestazione effettuata dai soci per conto dell'Associazione è di natura volontaria e pertanto non può costituire, in ogni caso, titolo per pretendere emolumenti, fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente ed effettivamente sostenute.

La quota sociale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non è rivalutabile.

ART. 5

I soci hanno il dovere di difendere in ogni situazione il buon nome dell'Associazione e di osservare i regolamenti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

I soci cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie comunicate con lettera raccomandata;
- b) per morosità. Il socio infatti che non provvede al pagamento anche di un solo rateo della quota entro 15 giorni dalla scadenza, si intenderà automaticamente escluso dall'Associazione;
- c) per radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

ART. 7

L'Associazione ha un registro dei Soci Onorari che viene aggiornato di una unità annuale a discrezione del Presidente, con parere consultivo del Consiglio Direttivo. Possono essere Soci onorari personalità, enti o istituzioni che hanno dimostrato particolari meriti per l'attuazione degli scopi previsti dallo Statuto.

ART. 8

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote annuali di adesione dei soci;
- da ogni altra entrata che concorra ad incentivare l'attività sociale;
- quote di rimborso incassate a fronte di spese sostenute dall'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali, ivi comprese le quote giornaliere di pernottamento e/o sostentamento dei pellegrini ospitate nelle strutture di accoglienza gestite dall'Associazione.

ART. 9

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ART. 10

Gli organi sociali sono :

- a) l'Assemblea generale dei soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo

ART. 11

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria.

Possono partecipare alle assemblee solo i soci in regola con il versamento della quota. Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea. Il socio ha diritto ad un solo voto.

La convocazione dell'Assemblea ordinaria, da fare in forma verbale e/o in forma scritta anche via mail almeno otto (8) giorni prima della data della riunione, avviene di norma entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati. A tale scopo sarà possibile utilizzare anche strumenti telematici che garantiscano comunque la presenza virtuale degli associati.

Compiti principali dell'Assemblea:

- approvare il rendiconto economico e finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- eleggere, ogni 3 anni, il Consiglio Direttivo;
- discutere ed eventualmente deliberare circa le linee generali dell'attività dell'Associazione;
- tutti gli altri adempimenti ad essa riservati dal Codice Civile.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nelle assemblee con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzione di scrutatori, i candidati alle medesime cariche. Di ogni assemblea sarà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria, saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3 quarti degli associati.

ART. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 4 (quattro) a un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il segretario con funzioni di tesoriere.

Il Consiglio direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri Consiglieri, senza formalità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione soci;
- proporre all'Assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito nel presente statuto;
- redigere il rendiconto economico/finanziario da sottoporre all'assemblea, curare gli affari di ordinaria amministrazione nonché deliberare le quote associative annue;
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
- redigere i regolamenti per le varie attività;
- adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
- curare l'ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'Assemblea dal presente statuto, la straordinaria amministrazione.

In seno al Consiglio Direttivo è nominata una Giunta Esecutiva formata dal

- Presidente
- Vicepresidente
- Segretario

con delega per l'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

ART. 13

Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

Le delibere del Consiglio sono valide con il voto favorevole della maggioranza; in caso di parità fa maggioranza il voto del Presidente.

ART. 14

Il socio è personalmente estraneo alle responsabilità previste dall'art. 38 del C.C. per le obbligazioni assunte, in nome e per conto dell'Associazione da parte di chi è statutariamente legittimato a rappresentarla.

ART. 15

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione non potrà essere sciolta se non con deliberazione unanime dell'Assemblea dei Soci.

In caso di scioglimento è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta da legge.

ART. 16

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di Associazioni.

Il presidente

(Edo Pedron)